

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6673 del 19/12/2018
Oggetto	Concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico del corso d'acqua torrente Voltre nel comune di Meldola (FC) in località Piandispino, mediante strada poderale per l'accesso a fondi privati. Pratica FC15T0037.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6930 del 19/12/2018
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno diciannove DICEMBRE 2018 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

Visti:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche";
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge n. 37/1994, "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";
- gli artt. 2946, 2947, 2948, 2041 e 2043 C.C.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" con particolare riferimento all'Art.115;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare l'art. 141 relativo alla Gestione dei Beni di Demanio Idrico;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- la Legge Regionale 20 dicembre 2013, n. 28, in particolare l'art. 43;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la Legge Regionale 29 dicembre 2015 n. 22, in particolare l'art. 24;
- la DGR n. 3939/1994;
- la Direttiva adottata dal Comitato Istituzionale con Delibera n. 3/2 del 20 ottobre 2003 e s.m.i.;
- il Piano Stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli vigente (DGR nn. 350/2003, 144/2009, 1877/2011);
- la Variante di coordinamento tra il Piano Gestione Rischio Alluvioni e il Piano per il Rischio idrogeologico approvata dalla Giunta Regionale (DGR 2112/2016);
- la Delibera di Giunta 7 giugno 2007 n. 895, la Delibera di Giunta 29 giugno 2009 n. 913, la Delibera di Giunta 11 aprile 2011 n. 469 e la Delibera di Giunta 29 ottobre 2015 n. 1622 che hanno

modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del Demanio Idrico ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004;

- la deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 100 del 26/09/2017 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica "Progetto Demanio Idrico" ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 43/2001.

PRESO ATTO che con istanza presentata in data 22/10/2015 assunta a prot. n. PG.2015.0791753 del 28/10/2015 il sig. **Zaccarelli Gabriele, CF ZCCGRL59T11F097U**, residente nel comune di Meldola (FC), strada Bivio Teodorano Piandispino n. 6/a, corredata degli elaborati tecnici, ha chiesto la concessione per regolarizzare l'occupazione di un'area demaniale del torrente Voltre, nel comune di Meldola (FC), foglio 71 antistante mappali 84-95-96-93 in località Piandispino, mediante strada poderale privata della lunghezza di mt. 150, per l'accesso al fondo di proprietà del richiedente medesimo;

DATO ATTO che la domanda è stata pubblicata, ai sensi dell'Art. 22 comma 3 della L.R. 7/2004, sul B.U.R.E.R.T. n. 314 del 02/12/2015 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni o osservazioni, né domande in concorrenza;

VISTO il rapporto di sopralluogo n. 902 del 03/03/2016, effettuato dal Servizio Tecnico di Bacino Romagna sede di Forlì a seguito dell'istanza di concessione presentata dal sig. Zaccarelli Gabriele, prot. n. PG.2015.0791753 del 28/10/2015, in cui è stata accertata " (...) *la presenza di una viabilità bianca che da pubblica via corre in fregio all'alveo del torrente Voltre in sinistra orografica a collegamento con abitazioni residenti: parte di suddetta viabilità, nel suo tratto terminale verso valle sconfinava per alcune decine di metri su terreno demaniale costituendo di fatto un'occupazione (...)*";

PRESO ATTO del nulla osta idraulico PGDG/2017/0001958 del 27/02/2017 rilasciato con atto n. 474 del 22/02/2017 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, con il quale sono state indicate le prescrizioni, integralmente riportate nel disciplinare, cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;

DATO ATTO che l'area non è ricompresa in zona SIC ZPS né in un'area protetta;

VISTI i verbali di illecito amministrativo emessi dalla Stazione dei Carabinieri Forestale di Forlì a seguito di accertamento richiesto da ARPAE ed eseguito il giorno 11/01/2018, presso la località Strada Bivio Teodorano Pian di Spino, in sinistra orografica del torrente Voltre, in area demaniale fronte mappali 93-95-96-84 foglio 71 del comune di Meldola (FC):

- n. 09/18 prot. n. 89/18 del 17/01/2018 a carico del Sig. Zaccarelli Gabriele, violazione sanzionata dall'art. 21 comma 1 della L.R. 7/2004 e ss.mm. della Regione Emilia Romagna, in vigore dell'art. 43 della LR. 28/2013, come modificato dalla L.R. 2/2015 L.R. e 22/2015, per utilizzo di area del demanio idrico in assenza di concessione con - citando - "*(...) strada poderale privata situata in*

prossimità della sponda sinistra del Torrente Voltre che conduceva a terreni e immobili di proprietà del sig. Zaccarelli Gabriele sopra rubricato, che risulta intestatario catastale delle particelle catastali n. 95-96 e 84 del foglio n. 71 del comune di Meldola (FC). (...) proprietà asservite dalla strada poderale citata ricadente in parte del Demanio Idrico dal 1988 e 1991 (...)”

- n. 12/218 prot. n. 95/18 del 18/01/2018 a carico della sig.ra Giunchedi Carlotta, violazione sanzionata dall'art. 21 comma 1 della L.R. 7/2004 e ss.mm. della Regione Emilia Romagna, per utilizzo di area del demanio idrico in assenza di concessione con - citando - "*(...) strada poderale privata situata in prossimità della sponda sinistra del Torrente Voltre che conduceva a terreni e agli immobili di proprietà della sig.ra Giunchedi Carlotta sopra rubricata che risulta cointestataria catastale delle particelle catastali n. 167 sub1-sub2-sub3, 165-168-31-32-33-36 e 37 del foglio n. 71 del comune di Meldola (FC) (...) dal 2003 ad oggi proprietà asservite dalla strada poderale citata(...)”*.

PRESO ATTO che con istanza presentata in data 14/06/2018 e registrata con n. prot. PGDG/2018/008799 pari data, è stato richiesto dal sig. **Zaccarelli Gabriele**, dalla sig.ra **Giunchedi Carlotta, C.F. GNCCLT68B69D704H**, e dal sig. **Sbaragli Jacopo, C.F. SBRJCP74S20D704L**, tutti residenti nel comune di Meldola (FC), strada Bivio Teodorano Piandispino rispettivamente ai n. 6/a, n. 8 e sempre n. 8, di cointestare il procedimento di concessione avviato a seguito dell'istanza del sig. Zaccarelli, prot. n. PG.2015.0791753 del 28/10/2015, in quanto la strada poderale oggetto di tale procedimento serve anche il fondo di proprietà della signora Giunchedi Carlotta e del sig. Sbaragli Jacopo;

PRESO ATTO che con la medesima sopracitata istanza il sig. Zaccarelli Gabriele è stato nominato referente per i rapporti con l'Amministrazione mediante atto di delega sottoscritto il 13/06/2018 dai sig.ri Giunchedi Carlotta e Sbaragli Jacopo e, in pari data per accettazione dell'incarico, dal sig. Zaccarelli Gabriele;

RILEVATO da visure catastali conservate agli atti che l'accesso a fondi privati mediante la strada poderale privata, oggetto del presente atto, risale a epoca anteriore al trasferimento dallo Stato alle Regioni dei compiti e delle funzioni relative alle concessioni del demanio idrico disposto dall'art. 86 del DLGS 112/1998;

CONSIDERATO che la strada poderale privata oggetto di regolarizzazione costituisce l'unica via d'accesso alla proprietà dei richiedenti e tenuto conto dell'utilità per l'Amministrazione del libero accesso a tale strada poderale privata per le attività di sorveglianza e manutenzione arginale di competenza nel tratto interessato del demanio idrico, si ritiene di applicare per il calcolo del canone la riduzione prevista dalla DGR 913/2009 per le rampe arginali, in via estensiva;

PRESO ATTO che, a seguito di nota inviata da ARPAE, prot. PGDG/2018/0011056 del 27/07/2018, con cui si richiedeva il pagamento dei canoni per l'occupazione pregressa dal 2001 al 2017 in assenza di titolo concessorio, pari a € 1.286,56, i richiedenti, con istanza del 01/10/2018 assunta a prot. PGDG/2018/13784 del 02/10/2018, hanno sollevato eccezione di prescrizione;

RILEVATO che in data 10/11/2017, prot. PGDG/2017/0012057, è stato espressamente richiesto dalla scrivente Agenzia parere alla Regione Emilia-Romagna, per conto della quale Arpae amministra il rilascio delle concessioni del Demanio idrico, in merito ai termini di prescrizione di cui trattasi;

RITENUTO di dover regolarizzare l'occupazione dei signori **Zaccarelli Gabriele, Giunchedi Carlotta e Sbaragli Jacopo** attraverso l'emissione della concessione, previo pagamento di quanto dovuto per l'occupazione pregressa senza titolo, dall'annualità 2013 in acconto sulla maggior somma eventualmente dovuta, nelle more di disposizioni regionali in ordine al termine prescrizionale da applicare;

CONSIDERATO che la richiesta è compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico, di tutela del buon regime e della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Area Romagna - sede di Forlì;

RITENUTO pertanto:

- sulla base delle risultanze della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, che la concessione per regolarizzare l'occupazione di un'area del demanio idrico in sinistra orografica del corso d'acqua torrente Voltre, mediante strada poderale privata per l'accesso a fondi privati, nel comune di Meldola (FC) in località Piandispino, foglio 71 antistante mappali 84-95-96-93, possa essere assentita;
- di fissare il canone per l'annualità 2018 in € 75,68;
- di fissare in € 1.286,56 l'importo dovuto per l'utilizzo pregresso dell'area, di cui sono da versare € 378,40, per le annualità dal 2013 al 2017, a titolo di acconto sulla maggiore somma eventualmente dovuta, nelle more di disposizioni regionali in ordine al termine prescrizionale da applicare alle somme dovute per occupazione senza titolo;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

- ha sottoscritto il Disciplinare di Concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale in data 06.11.2018 ricevuto con PGDG/2018/17212 del 5/12/2018;
- ha versato alla Regione Emilia-Romagna:
 - a) l'importo relativo alle spese d'istruttoria pari a € 75,00;
 - b) l'importo relativo alla annualità di canone di concessione 2018 pari a € 75,68;
 - c) l'importo relativo al deposito cauzionale pari a € 250,00 a garanzia dei propri obblighi, che verrà restituito qualora risultino adempiuti tutti gli obblighi relativi alla concessione al termine della stessa;
 - d) l'importo € 378,40 a titolo di acconto sulla maggiore somma eventualmente dovuta per l'uso pregresso dell'area, nelle more di

disposizioni regionali in ordine al termine prescrizionale da applicare alle somme dovute per occupazione senza titolo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di concedere ai signori

ZACCARELLI GABRIELE, C.F. ZCCGRL59T11F097U residente nel comune di Meldola (FC), strada Bivio Teodorano Piandispino, n. 6/a

GIUNCHEDI CARLOTTA, C.F. GNCCLT68B69D704H, residente nel comune di Meldola (FC), strada Bivio Teodorano Piandispino, n. 8

SBARAGLI JACOPO, C.F. SBRJCP74S20D704L, residente nel comune di Meldola (FC), strada Bivio Teodorano Piandispino, n. 8

la concessione, nel rispetto dei diritti dei terzi, per l'occupazione di un'area del demanio idrico in sinistra orografica del corso d'acqua torrente Voltre nel comune di Meldola (FC) in località Piandispino, foglio 71 antistante mappali 84-95-96-93, mediante strada poderale privata della lunghezza di mt. 150 per l'accesso a fondi privati, così come riportato negli elaborati tecnici identificati e presenti nel fascicolo depositato agli atti;

2. di assoggettare la Concessione alle condizioni generali e prescrizioni tecniche di cui all'allegato Disciplinare che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
3. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2029;
4. di stabilire che le comunicazioni previste dal disciplinare di concessione dovranno essere inoltrate sia a questa Agenzia che all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
5. di stabilire nella misura di € 75,68 il canone per il 2018, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla presente concessione, dando atto che l'annualità 2018 è già stata versata;
6. di stabilire che il versamento del canone, per le annualità successive a quella in corso, andrà effettuato con cadenza annuale entro e non oltre la data del 31 marzo dell'anno di riferimento;
7. di avvertire che le annualità successive a quella in corso andranno pagate tramite bollettino postale o bonifico alle seguenti coordinate: cc postale 1018766707, oppure IBAN IT25R0760102400001018766707, intestato alla Regione Emilia Romagna - STB Romagna;
8. di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;
9. di fissare in € 1.286,56 l'importo dovuto per l'utilizzo pregresso

- dell'area, dando atto che sono stati versati € 378,40, per le annualità dal 2013 al 2017, a titolo di acconto sulla maggiore somma eventualmente dovuta, nelle more di disposizioni regionali in ordine al termine prescrizionale da applicare alle somme dovute per occupazione senza titolo;
10. di dare atto che il deposito cauzionale costituito in € 250,00 è stato versato;
 11. di dare atto che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR 26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
 12. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
 13. che l'originale del presente atto e dell'allegato disciplinare sono conservati presso l'archivio informatico di A.R.P.A.E.;
 14. di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rossella Francia;
 15. di rendere noto ai destinatari che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione entro 60 (sessanta) giorni dalla sua notificazione al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
 16. di stabilire:
 - che l'importo relativo al deposito cauzionale è introitato sul Capitolo 07060 "Depositi cauzionali passivi" U.P.B. 6.20.14000 - Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
 - che l'importo relativo al canone annuo è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di Concessione per l'utilizzazione del demanio idrico (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.7.6150 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
 - che l'importo relativo alle spese di istruttoria di cui si è dato atto in premessa è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.6.6000 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
 17. di dare atto che secondo quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di

- pubblicazione ivi contemplati;
18. di notificare il presente atto ai concessionari a mezzo raccomandata A.R. inviata al referente delegato da tutti i concessionari nel ruolo di referente per i rapporti con l'Amministrazione.

Il Responsabile
Unità specialistica Progetto Demanio
Avv. Donatella Eleonora Bandoli
(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia - Area coordinamento e rilascio concessioni, a favore di:

- ZACCARELLI GABRIELE, C.F. ZCCGRL59T11F097U residente nel comune di Meldola (FC), strada Bivio Teodorano Piandispino, n. 6/a
- GIUNCHEDI CARLOTTA, C.F. GNCCLT68B69D704H, residente nel comune di Meldola (FC), strada Bivio Teodorano Piandispino, n. 8
- SBARAGLI JACOPO, C.F. SBRJCP74S20D704L, residente nel comune di Meldola (FC), strada Bivio Teodorano Piandispino, n. 8

dando atto che GABRIELE ZACCARELLI è nominato referente per la pratica con atto di delega sottoscritto dagli altri intestatari e per accettazione dal delegato il 13/06/2018.

(Pratica SISTEB n. FC15T0037)

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione riguarda l'occupazione di un'area del demanio idrico in sinistra orografica del corso d'acqua torrente Voltre mediante strada poderale privata della lunghezza di mt. 150 per l'accesso a fondi privati, nel comune di Meldola (FC) in località Piandispino, foglio 71 antistante mappali 84-95-96-93.

L'area demaniale oggetto della concessione è precisamente individuata negli elaborati cartografici (CTR 1:5000, mappa catastale in scala 1:2000) conservati agli atti di A.R.P.A.E.

Articolo 2

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto con durata sino al 31/12/2029.

La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

a. Il Concessionario deve corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, il canone annuo. In caso di mancato pagamento si procederà all'attivazione delle procedure per il recupero del credito.

b. Il canone per l'anno 2018 è fissato in € 75,68.

c. L'importo del canone, ai sensi dell' Art.8 della L.R. 2/2015, sarà aggiornato o rideterminato annualmente in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre

di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

d. L'importo del deposito cauzionale é costituito in € 250,00. L'importo dovrà essere integrato in caso di necessità in base agli adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

e. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

a. Il concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, e alla destinazione d'uso, né modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

b. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare - a proprie spese - quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

c. L'utilizzo dell'area demaniale definita all'art. 1 del presente disciplinare è concesso in via non esclusiva.

d. Il concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

e. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

f. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

g. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

h. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

i. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

j. Il concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

k. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

Articolo 5

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico emesso dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Romagna con atto n. 474 del 22/02/2017. Si precisa che tutte le comunicazioni di cui trattasi, verranno inviate ad ARPAE, Struttura Autorizzazioni e Concessioni sede di Bologna e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Romagna.

1. La durata del presente nulla-osta idraulico è pari alla durata prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per l'occupazione.

2. Ogni modifica e intervento alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna;

3. I materiali litoidi, quali ghiaia e sabbia, non potranno essere asportati dall'alveo del corso d'acqua e dalle sue pertinenze; qualsiasi altro materiale di risulta, invece, quali ramaglie o materiali di risulta derivanti dalle lavorazioni effettuate, dovrà essere rimosso dalle aree di proprietà demaniale e smaltito secondo la normativa vigente.

4. La manutenzione e la pulizia dell'area oggetto di istanza sono a carico del richiedente. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'ARPAE e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna - i soli lavori di taglio delle sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche e smaltiti secondo la normativa vigente;

5. Il richiedente è direttamente responsabile delle lavorazioni effettuate sia durante la fase esecutiva che a lavori ultimati;

6. Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

7. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a totale carico del Richiedente, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

8. Per l'esercizio dell'autorizzazione alla realizzazione dei lavori nessun onere potrà ricadere sull'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna - in relazione ai lavori eseguiti.

9. Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona perimetrata con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica.

10. E' compito del Concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere di che trattasi.

11. Sono a carico del Richiedente sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dal Servizio e secondo le indicazioni che verranno impartite.

12. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

13. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna - può chiedere all'Amministrazione concedente (ARPAE) che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei

luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente.

Articolo 6

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 7

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la subconcessione a terzi.

Articolo 8

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.